



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE FUNZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE INFRASTRUTTURE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

1. Definizioni

2 Progettazione – indicazioni generali

3. Funzioni tecnico amministrative

4. Progettazione preliminare

5 Progettazione definitiva

6 Approvazione dell’Autorità d’ambito

7. Procedura in caso di ricorso ad espropri

8. Progettazione esecutiva

9. Varianti in corso d’opera

10. Opere non progettate dal Gestore

**Allegato 1. Linee guida di riferimento per la progettazione degli
interventi del SII nell’ATO6.**

Allegato 2. Schede tecniche

08 APRILE 2010

NORME OPERATIVE RELATIVE ALLE FUNZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROGETTI DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. Definizioni

Nelle seguenti linee guida si intendono per:

- a) **Autorità d'Ambito:** la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato individuata ai sensi della LR 13/97.
- b) **Gestore:** il soggetto gestore del servizio idrico integrato individuato dall'Autorità d'Ambito competente;
- c) **Investimenti del Servizio Idrico Integrato:** interventi di estensione delle reti e di realizzazione di nuovi impianti nonché gli interventi su impianti e reti esistenti suscettibili di essere capitalizzati, che necessitano di progettazione;
- d) **Progetto preliminare:** progetto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire;
- e) **Progetto definitivo:** progetto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni;
- f) **Progetto esecutivo:** progetto, redatto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06, che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e che deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo.
- g) **Perizia di variante:** documentazione progettuale predisposta in caso di variante in corso d'opera disciplinata dall'art. 32 del D.Lgs. 163/2006;
- h) **Quadro economico:** quadro riepilogativo della spesa prevista per l'investimento, predisposto all'interno del progetto (preliminare, definitivo, esecutivo). Il quadro economico, ai fini del presente regolamento, deve essere ripartito per ciascun segmento del SII.
- i) **Scansione temporale della spesa:** andamento della spesa previsto dal gestore in ciascun esercizio per la realizzazione dell'investimento, ripartito per fonte di finanziamento (proventi tariffari, contributo pubblico, altro.);

2. Progettazione – indicazioni generali

- 1. I progetti redatti dai Gestori relativi ad interventi del Servizio Idrico Integrato devono essere compresi nel Programma degli investimenti presentato dai Gestori all'Autorità d'ambito, salvo gli interventi imprevisti legati a ragioni di necessità e urgenza per sopperire a gravi e imprevedibili situazioni.
- 2. Per tutti gli investimenti del Servizio Idrico Integrato il Gestore, dovrà redigere apposito progetto. Possono essere esonerati dalla redazione del progetto gli interventi che non comportino limitazioni di diritti reali di terzi da realizzarsi in economia diretta da parte del Gestore, di importo non superiore a 50.000 Euro, e che siano ricompresi nel Programma degli Interventi.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria, anche di importo superiore ai 50.000 Euro e comunque entro il limite di 200.000 Euro, che prevedano la sola sostituzione di apparecchiature e/o condotte esistenti possono usufruire di una progettazione semplificata che comprenda una relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento, il quadro economico ed il provvedimento del Gestore di approvazione in linea tecnica, nonché della copertura finanziaria, dell'intervento. Dovranno, comunque, essere altresì prodotti gli elaborati eventualmente richiesti da altri Enti.
4. I progetti sono redatti secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché secondo le indicazioni ed i criteri generali delle presenti linee guida.
5. La progettazione deve essere effettuata nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida di settore nonché in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile.
6. Per tutti gli investimenti del Servizio Idrico Integrato di cui al comma 1 il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità d'Ambito i progetti preliminari ed i progetti definitivi, nonché i progetti esecutivi che presentino sostanziali difformità rispetto al progetto definitivo.
7. I progetti di cui sopra, corredati delle schede di cui all'allegato 2, dovranno di norma essere trasmessi all'Autorità d'Ambito su supporto informatico ed in n. 1 copia cartacea che sarà restituita al termine con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria.

3. Funzioni tecnico amministrative

1. Le funzioni tecnico amministrative relative alla valutazione tecnica ed amministrativa, all'approvazione dei progetti e alla dichiarazione di pubblica utilità nonché all'esproprio sono riconosciute di competenza dell'Autorità d'Ambito.
2. Ferma restando in capo all'Autorità d'Ambito la titolarità del potere espropriativo, relativamente alla competenza all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo, l'Autorità d'Ambito potrà delegare al Gestore, ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del D.P.R. 327/2001, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega.
3. Il Gestore provvede alla redazione dei progetti in corrispondenza dei vari livelli di cui al vigente ordinamento in tema di contratti pubblici ed all'acquisizione delle autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso o parere comunque denominato; provvede altresì al procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed al perfezionamento dei procedimenti ablatori se espressamente delegato dall'Autorità d'Ambito. Provvede inoltre all'approvazione del progetto esecutivo ed all'appalto dell'opera nonché a tutte le procedure connesse all'esecuzione della medesima.
4. Nel caso in cui il Gestore proponga di avvalersi della Conferenza dei servizi al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso o parere comunque denominato, dovrà farne espressa richiesta all'Autorità d'Ambito al momento della presentazione del progetto preliminare; l'Autorità d'Ambito provvederà ad espletare il procedimento della Conferenza dei servizi nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, ovvero ad avvalersi, mediante specifico provvedimento, del Gestore medesimo per l'espletamento delle procedure istruttorie finalizzate all'acquisizione dei pareri.

4. Progettazione preliminare

1. Il progetto preliminare, redatto in conformità alla programmazione dell'Autorità d'Ambito, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire e deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire l'avvio delle procedure di esproprio e l'espletamento delle eventuali fasi di verifica ambientale o, anche, di valutazione d'incidenza.
2. Il progetto preliminare dovrà contenere:
 - a) tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici a seconda della tipologia e delle caratteristiche del progetto;
 - b) l'indicazione dei riferimenti (codice o descrizione) al Programma delle Infrastrutture vigente cui il progetto si riferisce;
 - c) l'indicazione delle modalità di finanziamento dell'investimento e la scansione temporale della spesa prevista in ciascun esercizio;
 - d) dichiarazione da parte del Gestore concernente la previsione di eventuali espropri, occupazioni, servitù, danni, frutti pendenti o limitazione di qualsivoglia diritto reale di terzi.
 - e) dichiarazione di conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente se già disponibile;
 - f) qualora il progetto interessi esclusivamente opere interraste realizzate su sedime pubblico, il gestore dovrà trasmettere all'Autorità d'Ambito, contestualmente al progetto preliminare, una dichiarazione attestante la mancata previsione dell'opera nello strumento urbanistico vigente in ragione della sua natura. La dichiarazione in parola potrà essere rilasciata dal comune o dal gestore stesso, sotto la propria responsabilità.
 - g) dichiarazione di verifica di qualità del progetto in osservanza al regolamento vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
3. L'Autorità d'Ambito approva, mediante Determinazione del Direttore che recepisce la relazione di istruttoria redatta dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, i progetti preliminari entro sessanta giorni dalla data di deposito al protocollo della documentazione di rito, fatte salve motivate interruzioni del relativo termine, previa apposita valutazione che consiste nella verifica delle soluzioni progettuali adottate in rapporto ai contenuti della pianificazione d'ambito, alla programmazione operativa dell'ambito territoriale ottimale ed ai livelli di efficacia, efficienza ed economicità operativa conseguibili con il progetto.

5 Progettazione definitiva

1. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto dei contenuti della progettazione preliminare.
2. Il progetto definitivo, redatto da parte del gestore ed assoggettato alla valutazione tecnico amministrativa da parte dell'Autorità d'Ambito contiene:
 - a) l'elenco degli elaborati;
 - b) una relazione generale descrittiva dell'intervento e delle scelte progettuali operate;
 - c) gli studi e le indagini e le relazioni specialistiche o tematiche prescritte od occorrenti nello specifico;

- d) lo studio di impatto ambientale ove previsto;
- e) lo studio approfondito del sistema idrico superficiale e sotterraneo pertinente l'area di intervento con particolare riferimento alle condizioni ambientali, prima e dopo l'intervento, del corpo idrico recettore, ove necessario;
- f) uno studio di inserimento urbanistico con particolare riferimento alle fascia di rispetto e di salvaguardia delle infrastrutture, ove necessario;
- g) i disegni e gli schemi grafici generali nelle adeguate scale;
- h) i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- i) il capitolato disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici previsti nel progetto;
- j) l'elenco dei prezzi unitari adottati con eventuale relazione esplicativa delle relative analisi effettuate ove necessario; dovrà essere adottato l'elenco prezzi regionale vigente al momento della redazione del progetto; per le voci non previste o qualora sussistano i presupposti di una diversa valutazione del prezzo dovrà essere redatta apposita specifica analisi accompagnata da una relazione a motivazione della diversa valutazione effettuata. Per le lavorazioni costituite da impiantistica speciale od opere elettromeccaniche non rinvenibili nei correnti elenchi prezzi la formazione dei relativi prezzi potrà essere desunta facendo riferimento ad altri correnti prezzari ufficiali con analisi che tuttavia utilizzino voci elementari o singole voci specifiche riportate nel prezzario regionale utilizzabili per la lavorazione oppure, in subordine dalla media di appositi preventivi, di norma non inferiori a tre, forniti da ditte specializzate;
- k) il computo metrico estimativo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza;
- l) il computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta;
- m) il quadro economico di spesa;
- n) dichiarazione sottoscritta da parte del Responsabile del procedimento del Gestore circa la conformità della stima economica del progetto al prezzario regionale e sugli eventuali altri prezzi utilizzati che devono essere specificati, nonché la completezza e correttezza del capitolato speciale d'appalto;
- o) la scansione temporale della spesa prevista in ciascun esercizio;
- p) il piano di manutenzione dell'opera;
- q) il disciplinare del collaudo funzionale ove necessario;
- r) i disciplinari di gestione occorrenti, ove necessario;
- s) la documentazione relativa all'avvenuta stipula degli accordi bonari nei casi in cui l'opera in progetto interessi aree private e comporti la limitazione di un diritto reale ed il Gestore non abbia richiesto l'avvio della procedura di esproprio di cui all'art. 7;
- t) dichiarazione di conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente, se non già trasmessa con il progetto preliminare;
- u) provvedimento del Gestore di approvazione in linea tecnica, nonché della copertura finanziaria del progetto definitivo;
- v) quadro autorizzativo con indicazioni di tutte le autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati necessarie alla realizzazione dell'opera. Dovranno essere altresì dettagliate le autorizzazioni, permessi o atti di assenso già acquisite.

3. Nel caso in cui il Gestore non ritenga di avvalersi della Conferenza dei servizi di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii, il progetto definitivo dovrà contenere tutte le prescritte autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati necessarie alla realizzazione dell'opera rilasciate dagli enti competenti.
4. Nel caso il progetto definitivo costituisca uno stralcio di un progetto preliminare già approvato, il gestore dovrà inoltre indicare il progetto preliminare cui l'opera si riferisce specificando anche il contenuto e l'importo degli altri stralci ad esso collegati.

6 Approvazione dell'Autorità d'ambito

1. Il progetto definitivo è approvato dall'Autorità d'Ambito, mediante Determinazione del Direttore che recepisce la relazione di istruttoria redatta dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, in conformità alle vigenti norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia previa valutazione tecnico amministrativa;
2. La valutazione tecnico amministrativa consiste:
 - a) nella verifica della completezza formale degli elaborati
 - b) nel controllo della conformità della stima economica del progetto al valore derivante dall'applicazione dei prezzi unitari del vigente prezzario regionale di riferimento e nell'eventuale controllo di congruenza di altri prezzi applicati non previsti nell'anzidetto prezzario. Il controllo è obbligatorio per progetti d'importo a base d'asta superiore alla soglia comunitaria mentre per i progetti d'importo inferiore alla soglia comunitaria è sostituito dalla dichiarazione del progettista o del responsabile del progetto; in tal caso l'Autorità d'ambito si riserva la facoltà di controlli a campione.
 - c) nella verifica di conformità del quadro economico di spesa alla vigente normativa e nella relativa verifica di coerenza con la spesa stanziata.
3. La valutazione tecnico amministrativa è effettuata:
 - a) dalla Regione attraverso le proprie strutture tecniche centrali o periferiche nel caso di progetti finanziati da contributo pubblico e per i quali sia stata prevista dalla stessa Regione la propria valutazione ai fini della concessione del contributo programmato. In tali casi il documento di valutazione è anche trasmesso all'Autorità d'Ambito che ne tiene conto in sede di approvazione del progetto definitivo;
 - b) dall'Autorità d'Ambito nel caso di interventi unicamente ricadenti in tariffa o comunque non assistiti da finanziamento regionale; qualora necessario l'Autorità d'ambito può avvalersi, in toto o in parte, delle strutture tecniche centrali o periferiche della Regione
4. L'Autorità d'Ambito effettua la valutazione tecnico amministrativa entro quarantacinque giorni dalla data di deposito della documentazione di rito, fatte salve motivate interruzioni del relativo termine.
5. Nel caso in cui il Gestore abbia richiesto all'Autorità d'Ambito di avvalersi della Conferenza dei servizi di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii, il provvedimento finale di chiusura della Conferenza dei Servizi conterrà l'approvazione di cui al comma 1.

7. Procedura in caso di ricorso ad espropri

1. In caso in cui l'opera in progetto interessi aree private e comporti la limitazione di un diritto reale di terzi ed il Gestore ritenga necessario il ricorso ad espropri, è definita la seguente procedura volta a coordinare in unico procedimento le varie competenze in materia espropriativa (Comune, A.ato, Regione) senza ledere il diritto di terzi a prendere parte al procedimento:

- a) Il Gestore trasmette all'A.ato6 il progetto preliminare rilevando la necessità del ricorso alla procedura espropriativa, allegando tutti i documenti previsti dall'art 4 del presente regolamento, il piano particellare di esproprio e una planimetria di PRGC con l'individuazione delle opere da realizzare e i beni sui quali è necessario apporre il vincolo preordinato all'esproprio;
- b) L'A.ato6, esperita l'istruttoria e valutato il progetto, approva il progetto preliminare come previsto all'art4 comma 3;
- c) Il Gestore predispone gli elaborati del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 5 e dalla normativa di settore, e li trasmette all'A.ato6;
- d) Successivamente, ai sensi dell'art. 11 dpr 327/01, con lettera sottoscritta da A.ato, Comune e Gestore viene notificato ai proprietari interessati l'avvio del procedimento e che (non prima di 20 giorni) si terrà la Conferenza di Servizi volta:
 - ad approvare variante al PRGC, avente i contenuti del progetto preliminare dell'opera, per conseguire la conformità urbanistica ed apporre il vincolo espropriativo,
 - ad esprimere parere sul progetto definitivo dell'opera stessa, la cui successiva approvazione da parte dell'A.ato avrà effetto dichiarativo di pubblica utilità.

La comunicazione dovrà contenere l'invito agli interessati a presentare alla Conferenza dei Servizi, entro 30 giorni dalla notifica, eventuali osservazioni sia sulla variante al PRGC e il vincolo preordinato all'esproprio, sia sul progetto definitivo.

E' necessario che la partecipazione sia garantita anche sui contenuti della variante, e dunque sul preliminare. Gli artt. 11 e 16 del t.u. 327 infatti la prevedono sia rispetto al variante e vincolo urbanistico (art. 11) sia ai fini dell'approvazione del progetto definitivo.

Il Gestore si occupa di inviare le notifiche agli interessati tramite l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale.

- e) Indizione della Conferenza di Servizi da parte dell'A.ato6.

In relazione alle competenze sulla variante urbanistica, deve essere convocata anche la Regione settore urbanistica (come anche ritenuto dal TAR nella sentenza 1874/2008), oltre a tutti gli Enti interessati al progetto. Ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, l. 241/90 ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. Siccome l'organo competente ad esprimere la volontà del Comune sulla variante urbanistica è il Consiglio comunale, il rappresentante del Comune (la cui individuazione dipende dalla disciplina statutaria e regolamentare di ciascun Comune) deve essere previamente autorizzato con delibera consiliare.

- f) La Conferenza dei Servizi in conclusione, esaminate le osservazioni e controdedotto ad esse, approva la variante ed appone il vincolo, dandone espressamente atto, ed esprime parere sul progetto definitivo.
- g) L'A.to6, facendo proprie le risultanze della Conferenza dei Servizi, approva il progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità e domanda al Gestore tutti gli adempimenti successivi necessari al perfezionamento della procedura espropriativa (decreto di esproprio, determinazione e pagamento indennità, entrata in possesso, ecc.)

8. Progettazione esecutiva

- 2. Il progetto esecutivo è redatto dal Gestore ed individua in dettaglio i lavori da eseguire nel rispetto dei contenuti del progetto definitivo, delle eventuali prescrizioni in esito alla valutazione tecnico amministrativa nonché degli eventuali adeguamenti derivanti dalle prescritte approvazioni, autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati. Esso contiene ove necessario, oltre agli elaborati progettuali conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, il disciplinare di collaudo funzionale e i disciplinari di gestione occorrenti, ove necessari.
- 3. Il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto a valutazione tecnico amministrativa dell'Autorità d'Ambito nei seguenti casi:
 - a) difformità sulla natura delle opere, finalità e caratteristiche prestazionali previste nel progetto definitivo;
 - b) difformità economiche che comportino una variazione superiore al 5% rispetto all'importo complessivo del progetto definitivo.
- 3. L'Autorità d'Ambito effettua la valutazione tecnico amministrativa di cui al precedente punto 2 entro 45 giorni dalla data di deposito della documentazione di rito, fatte salve motivate interruzioni del relativo termine.

9. Varianti in corso d'opera

- 1. Ove si rendesse necessaria la redazione di variante in corso d'opera questa dovrà essere sottoposta alla valutazione tecnico amministrativa dell'Autorità d'Ambito.
- 2. Le varianti in corso d'opera sono redatte con il livello di approfondimento corrispondente alla progettazione esecutiva e contengono i seguenti elaborati:
 - a) relazione tecnica di variante con il nuovo quadro economico di spesa
 - b) lo schema di atto aggiuntivo al contratto
 - c) l'analisi degli eventuali nuovi prezzi
 - d) eventuali relazioni specialistiche
 - e) gli elaborati planoaltimetrici oggetto di variante
 - f) il computo metrico estimativo
 - g) gli ulteriori elaborati necessari ai fini di consentire, oltre alla valutazione tecnico amministrativa, le prescritte autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati.
- 3. Ove la variante comporti ulteriori espropriazioni o limitazioni di diritti reali dovrà essere dichiarata, per le nuove aree, la pubblica utilità.

10.Opere non progettate dal Gestore

1. I progetti attinenti ad opere del servizio idrico integrato o relativi ad interventi sulle infrastrutture esistenti progettate e da realizzarsi da soggetti diversi dal Gestore sono soggette alla valutazione tecnica dell'Autorità d'Ambito in relazione alla conformità con la pianificazione d'Ambito nonché alla verifica di idoneità tecnica del Gestore prima della presa in gestione.
2. I progetti di urbanizzazione primaria da realizzarsi direttamente dai comuni, con il finanziamento degli oneri di urbanizzazione o a scemputo dei medesimi, seguono il regime di cui all'art. 157 di cui al D.Lgs. 152/2006. Pertanto è facoltà degli Enti locali approvare e realizzare i relativi progetti previa verifica di idoneità da parte del Gestore e successivo parere di compatibilità dell'Autorità d'ambito con la relativa pianificazione, per gli interventi più significativi. Una volta realizzate e collaudate le opere sono affidate al Gestore.
3. Le varianti relative ai progetti di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono soggette alla medesima procedura.

Allegato 1 - Linee guida di riferimento per la progettazione degli interventi del SII nell'ATO6.

ACQUEDOTTO

- la verifica idraulica va redatta tenendo in considerazione un possibile aumento dei consumi dovuto alle particolari situazioni locali legate a nuovi insediamenti;
- è necessario verificare la capacità delle rete acquedottistica esistente a monte della condotta in progetto;
- nel caso di condotte sotto pompaggio il dimensionamento deve essere effettuato facendo un'analisi economica (costi-benefici) legata ai possibili risparmi energetici derivanti dall'utilizzo di condotte di maggiore diametro;
- occorre motivare la scelta del materiale utilizzato per la condotta.

FOGNATURA

- occorre realizzare, laddove tecnicamente ed economicamente possibile, fognature che raccolgano esclusivamente acque nere;
- nel caso sia necessario realizzare fognature miste occorre effettuare la verifica idraulica sulla capacità di smaltimento del tronco fognario in condizioni di pioggia;
- in caso di nuove urbanizzazioni è necessario prevedere il trattamento delle acque di prima pioggia secondo le normative vigenti;
- nei casi di nuove condotte fognarie occorre cercare, laddove tecnicamente ed economicamente possibile, di convogliare i reflui in impianti depurativi esistenti, anche se di altro Comune dell'ATO. A tal fine occorre anche valutare la possibilità di realizzare stazioni di sollevamento, facendo un'analisi costi-benefici (tenendo in considerazione non solo la spesa relativa alle opere aggiuntive ma il minor costo di gestione di un impianto unico);
- è necessario indicare gli abitanti equivalenti previsti interessati dal nuovo tronco fognario;
- occorre motivare la scelta del materiale utilizzato per la condotta.

DEPURAZIONE

I progetti degli impianti di depurazione devono prevedere le seguenti componenti:

- a) pretrattamenti statici o dinamici idonei all'eliminazione dei solidi grossolani dallo scarico in modo continuativo.
- b) camerette d'ispezione idonee al prelievo di campioni del refluo ubicate entro l'area occupata dall'impianto o comunque nella pertinenza dell'impianto stesso, idonee alle attività di controllo e autocontrollo di cui al D. Lgs 152/06 e posizionate sia in ingresso delle acque reflue, prima del trattamento e a valle dell'eventuale immissione di rifiuti liquidi, sia immediatamente a monte dello scarico finale nel corpo recettore;
- c) punti idonei alle attività di controllo ubicati a monte delle fasi di trattamento dei rifiuti costituiti da acque reflue.
- d) punti e sistemi di misura delle portate in ingresso ed in uscita all'impianto.

Generalità sul dimensionamento

In relazione alla tipologia delle reti fognarie dell'agglomerato influente il dimensionamento degli impianti di depurazione dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- è necessario specificare la tipologia del trattamento;
- occorre indicare gli abitanti equivalenti depurati.
- per gli impianti aventi una fossa Imhoff e percolatore si ritiene necessario inserire una fossa Imhoff a valle del filtro percolatore avente funzioni di sedimentatore finale;

- se possibile (fognatura già esistente) occorre effettuare il dimensionamento del depuratore sulla base dei dati delle analisi del refluo;
- sono indispensabili adeguate strade di accesso ai depuratori per permettere le operazioni di conduzione, spurgo e manutenzione degli impianti.
- occorre evitare scarichi su suolo superiori a 50 a.e.;
- occorre operare uno studio sul corpo recettore dello scarico, in quanto tale corpo recettore deve presentare le caratteristiche di corpo idrico superficiale, così come individuato dalla vigente normativa;
- nel caso di impianti di depurazione cui affluiscono esclusivamente reti di fognatura nera il dimensionamento delle fasi di trattamento è di norma effettuato per una portata di afflusso pari alla portata massima giornaliera di tempo secco;
- nel caso di impianti cui affluiscono esclusivamente reti di fognatura unitaria deve essere previsto a monte dell'ingresso un manufatto sfioratore di piena dimensionato in modo che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari almeno cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco e che garantisca con strutture statiche o dinamiche l'eliminazione dei solidi grossolani dallo scarico dello scaricatore di piena nei casi di fermo impianti; fatte salve particolari modalità di gestione in linea generale tale portata dovrà essere avviata al trattamento primario mentre al trattamento secondario dovrà pervenire una quota non inferiore a due volte la portata media giornaliera di tempo secco; nel caso di impianto senza trattamento primario dovrà essere avviata al trattamento secondario, previo pretrattamento, una quota pari a tre volte la portata media giornaliera in tempo secco;
- le acque reflue non sottoposte a trattamento secondario prima dello scarico finale dovranno saranno sottoposte ai trattamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi prescritti dalla pianificazione regionale;
- nel caso di impianti di potenzialità inferiore a duemila abitanti equivalenti o a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale o di agglomerati con rilevante incidenza di scarichi provenienti da stabilimenti nella rete fognaria o di agglomerati serviti da rete in parte unitaria e in parte separativa si adottano motivati criteri di dimensionamento appropriati.

Situazioni particolari:

Gli impianti ubicati al di sopra dei mille metri di altitudine:

- devono essere realizzati in edificio coperto ed inseriti in modo coordinato con l'ambiente circostante; per gli impianti che applicano solo trattamenti primari di tipo meccanico si può prescindere dalla copertura con edifici fermo restando un inserimento coordinato con l'ambiente circostante;
- possono essere dimensionati prevedendo un trattamento meno spinto di quello di cui al 3° comma dell'art. 105 del D.Lgs. 152/2006; in tal caso sono integrati con lo studio di dettaglio di cui al 6° comma dell'art. 105 del D.Lgs. 152/2006; lo studio di dettaglio deve contenere i criteri generali e le condizioni al contorno esistente che hanno determinato la scelta progettuale, i valori limite di emissione previsti in relazione alla sensibilità ambientale del ricettore, all'altitudine, alla raggiungibilità del sito di ubicazione ed all'approvvigionamento energetico.

Allegato 2. Schede tecniche